

## **Sinistri stradali ed efficacia delle prove penali in sede civile**

I giudici della terza sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 12164 del 7 maggio 2021 hanno ritenuto che in un incidente stradale con decesso di un soggetto, l'assoluzione in sede penale non pregiudica al giudice civile l'utilizzazione delle prove raccolte in quella sede e fondare la propria decisione su quelle.

### **LA VICENDA**

La Corte territoriale di Cagliari, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione per la liquidazione del danno subito dai congiunti di un deceduto all'esito di un sinistro stradale mentre era alla guida di un motocarro e veniva a collisione con un'autovettura ha ritenuto la concorrente responsabilità dell'investitore nella misura dell'80%, e del defunto, nella misura del 20%, nella causazione del sinistro. Avverso la pronuncia della corte di merito la consorte e le figlie del defunto proponevano ricorso per cassazione, affidato a vari motivi.

### **LA DECISIONE**

Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso ritenendo che l'assoluzione dell'imputato nel giudizio penale secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso all'affermazione della sua responsabilità civile, in ragione del diverso atteggiarsi in tale ambito sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale e, a fortiori, laddove, come nel caso in esame, l'assoluzione dell'imputato nel giudizio penale sia stata emessa secondo la formula "perché il fatto non costituisce reato" ben può il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare, non avendone peraltro l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all'esito del relativo diretto esame, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico. Ergo non può sottacersi che nell'impugnata sentenza la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «poiché l'assoluzione dell'imputato nel giudizio penale secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso all'affermazione della sua responsabilità civile, in ragione del diverso atteggiarsi in tale ambito sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/8/2018 la Corte d'Appello di Cagliari, quale giudice del rinvio disposto da Cass. pen. n. 34462 del 2016 ai fini della liquidazione del danno subito dai congiunti del sig. Ottavio Mannai in conseguenza del decesso del medesimo all'esito di sinistro stradale avvenuto il 20/11/2008 (allorquando mentre era alla guida del motocarro Ape Piaggio e si apprestava ad attraversare la S.S. 126 -progressiva chilometrica 8.700- veniva a collisione con l'autovettura Mercedes C 220 condotta dal proprietario sig. Franco Paolo Muru che procedeva su tale S.S. 126 in direzione di marcia Sant'Antioco - Carbonia) e costituitisi parte civile nel procedimento penale conclusosi con l'assoluzione del Muru dal reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. e la ravvisata esclusiva responsabilità del sinistro ascritta al Mannai, riconsiderata la vicenda ha ritenuto la concorrente responsabilità del Muru (nella misura dell'80%) e del defunto Mannai ( nella misura del 20% ) nella causazione del sinistro, per l'effetto liquidando somma a titolo di risarcimento dei danni in favore dei congiunti di quest'ultimo, «detratta la percentuale di responsabilità del sinistro attribuito al defunto congiunto». Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito le sigg. Pinuccia Pintus, Wilma e Orietta Mannai ( rispettivamente moglie e figlie del defunto Ottavio Mannai ) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Groupama Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria. L'altro intimato non ha svolto attività difensiva.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 383, 384 c.p.c., 651 c.p.p., 127 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 2° motivo denunziano violazione dell'art. 149 C.d.S., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio e «vizio di motivazione», in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 3° motivo denunziano violazione degli artt. 141, 149 C.d.S., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 4° motivo denunziano «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio e «vizio di motivazione», in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, alla «sentenza n. 1398/14 del 17.9.2014» del Tribunale di Cagliari, alla sentenza della «Corte d'Appello penale di Cagliari ... n. 758/15 ( reg. gen. n. 14/2015 )», al «ricorso proposto dalle sigg.re Pintus Pinuccia, Mannai Wilma e Mannai Orietta, iscritto al n. 34462/2016 R.G.», alle «note racc. a.r. del 30.1.2009 ( all. 2, fascicolo di parte del giudizio di rinvio ), 4.6.2009 ( all. 4, fascicolo di parte del giudizio di rinvio ), 21.10.2009 ( all. 5, fascicolo di parte del giudizio di rinvio ), 23.11.2009 ( all. 6, fascicolo di parte del giudizio di 4 Corte di Cassazione - copia non ufficiale rinvio ), alla «nota del 9,12,2009 .... ( all. 7, fascicolo di parte del giudizio di rinvio )» i limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (v. in particolare), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intelleggibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/8/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e

nell'impugnata decisione rimangono pertanto dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati. E al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, vanno osservati anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte (quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata: cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221), ovvero allorché la S.C. è ( pure ) "giudice del fatto" (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonché, più recentemente, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288; Cass., 28/7/2017, n. 18855; e, da ultimo, Cass., 16/3/2021, n. 7278 ), giacché come questa Corte ha già avuto più volte modo di precisare (v., con particolare riferimento all'ipotesi della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., Cass., 28/7/2017, n. 1885; relativamente a quella dell'error in procedendo ex art. 112 c.p.c. cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978; relativamente al giudizio di rinvio cfr. Cass., 11/3/2021, n. 6832; Cass., 20/4/2020, n. 7958; Cass., 26/9/2017, n. 22333 ), in tali ipotesi preliminarmente ad ogni altra questione si prospetta invero pur sempre l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile esaminarne la fondatezza, sicché esclusivamente nell'ambito di tale valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Né può d'altro canto sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta infatti soddisfatto allorché come nella specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti ( in tutto o in parte ) atti e documenti del giudizio di merito ( nel caso, l'atto di appello ), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura ( v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628 ), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con l'eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 25/9/2012, n. 16254; Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicché il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema ( v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698 ), il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180). Con la conseguenza che il requisito di cui all'art. 366, 10 co. n. 3, c.p.c. non può ritenersi soddisfatto ( anche ) allorché come nella specie i ricorrenti si limitino a riportare la scansione delle fasi del processo, affidando la sommaria esposizione ad uno o più atti del processo (nel caso, l'impugnata sentenza e la sentenza Cass. pen. n. 34462 del 2016 ). Soluzione che in ogni caso non esime dall'osservanza del requisito - richiesto a pena di inammissibilità- ex art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., nel caso - come detto- non osservato ( cfr., da ultimo, Cass., 13/9/2019, n. 22856; Cass., 10/4/2019, n. 9989). Va per altro verso posto in rilievo ( con particolare riferimento al 3° e al 4° motivo ) come al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti deducano in realtà doglianze ( anche ) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella

sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la «contraddittorietà» e l'«illogicità» della motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312). Atteso che nella specie è rimasto accertato che il sinistro in argomento è avvenuto tra l'autovettura Mercedes C 220 condotta dal proprietario Muru (il quale, mentre procedeva in direzione Sant'Antioco - Carbonia, nonostante la presenza della linea continua di mezzera e di un segnale di pericolo di intersezione con diritto di precedenza nonché di una colonna di veicoli che limitava la visuale, eseguiva una manovra di sorpasso invadendo quasi completamente la corsia del senso opposto di marcia ) e il motocarro Ape Piaggio condotto dal Mannai, che, provenendo dalla laterale via Zara, non si arrestava al segnale di "stop", non può d'altro canto sottacersi (avuto in particolare riferimento al 4° motivo ) che nell'impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui [ poiché l'assoluzione dell'imputato nel giudizio penale secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso all'affermazione della sua responsabilità civile, in ragione del diverso atteggiarsi in tale ambito sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale ( v. Cass., 9/5/2019, n. 12225; Cass., 21/04/2016, n. 8035 ), e a fortiori laddove come nella specie l'assoluzione dell'imputato nel giudizio penale sia stata emessa secondo la formula "perché il fatto non costituisce reato" ( cfr. Cass., 11/3/2016, n. 4764; Cass., 11/2/2011, n. 3376; Cass., 31/5/2010, n. 13212; Cass., 14/2/2006, n. 3193 ) ] ben può il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare (non avendone peraltro l'obbligo) come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all'esito del relativo diretto esame, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico ( v. Cass., 25/6/2019, n. 16893; Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass., 17/11/2015, n. 23516; Cass., 17/6/2013, n. 15112; Cass., 25/3/2005, n. 6478 ). Orbene, risulta a tale stregua dal giudice di merito assolto ( anche ) l'obbligo della motivazione circa la maggiore o uguale gravità dell'una o dell'altra colpa, e poiché l'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico (cfr. Cass., 24/3/2011, n. 6752), l'operato apprezzamento si sottrae invero al sindacato di legittimità ( cfr., da ultimo, con riferimento a differente fattispecie, Cass., 2/4/2021, n. 9200 ). Emerge evidente, a tale stregua, lungi dal denunciare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nell'inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Groupama Assicurazioni s.p.a., seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.